



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 67/13

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Bilancio di previsione 2026-2028 dell'Agenzia Regionale per
le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria)"

relatore: F. PIETROPAOLO (Deliberazione di Giunta n. 339 del 25/6/2026);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/6/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	29/6/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 3, 11, 11ter, 18 bis, 36, 40, 42 pag. 3
estratto allegati 4/1 e 4/2).

*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

Normativa regionale

Legge regionale 27 dicembre 2023 n. 62 pag. 46
Norme in materia di spending review

Legge regionale 28 giugno 2023 n. 25 pag. 53
*Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento
permanente*

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (art. 10). pag. 77
Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (art.54). pag. 79
Statuto della Regione Calabria

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 57) pag. 81
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Documentazione citata

Deliberazione Giunta regionale n. 722 del 30 dicembre 2025 pag. 83
*Autorizzazione all'Esercizio Provvisorio 2026 per gli Enti Strumentali
regionali privi di un Bilancio di Previsione 2026/2028 definitivamente
approvato dal Consiglio regionale della Calabria.*

Deliberazione di Giunta regionale N. 758 del 27 dicembre 2024 pag. 86
*Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione
funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione
di Giunta regionale n. 763 del 28 dicembre 2023*

Deliberazione Corte dei Conti n. 65/2021 -SEZIONE REGIONALE DI pag. 91
CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Statuto ARPAL pag. 97

Deliberazione di Giunta regionale n. 16 della seduta del 23/01/2026. pag. 103
*Individuazione dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza e il controllo
sulle attività delle società partecipate, delle fondazioni e degli enti
strumentali.*

Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (artt. 3, 11, 11ter, 18bis, 36, 40 e 42 estratto allegati 4/1 e 4/2)

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Art. 3 Principi contabili generali e applicati

In vigore dal 20 giugno 2015

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'[allegato 1 e ai principi del codice civile](#).

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di

riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'[articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#), pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.⁷

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: [12](#) [17](#)

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; [8](#)

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente

all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'[art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).¹⁵

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in

considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.[9 16](#)

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:[10](#)

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.[14](#)

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'[art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#), può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.[11](#)

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al

comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.[13](#)

Note

[6](#)Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[7](#)Comma inserito dall'[art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[8](#)Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[9](#)Comma così modificato dall'[art. 1, comma 538, lett. a\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[10](#)Alinea così modificato dall'[art. 1, comma 538, lett. b\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[11](#)Comma così modificato dall'[art. 1, comma 507, lett. a\) e b\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[12](#)Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 2, lett. a\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[13](#)Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 2, lett. b\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[14](#)In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 2 aprile 2015](#).

[15](#)In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[16](#)In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 dicembre 2016](#).

[17](#)In deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dal presente alinea, vedi l'[art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 11 Schemi di bilancio

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,

dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [39](#)

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [39](#)

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'[art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile](#), nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'[art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'[art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento

della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

NOTE

[38](#)Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[39](#)Lettera inserita dall'[art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 11-ter Enti strumentali [41-42](#)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'[art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'[art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.

[41](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. n\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[42](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'[art. 8, comma 1-quater, D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2017, n. 123](#).

Art. 18-bis Indicatori di bilancio [70](#)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di

ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.[71](#)

NOTE

[70](#)Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. u\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[71](#)In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 9 dicembre 2015](#) e il [Decreto 22 dicembre 2015](#).

Art. 36 Principi generali in materia di finanza regionale [92](#)

TITOLO III

Ordinamento finanziario e contabile delle regioni [91](#)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'[art. 117, comma 2, lettera e\), della Costituzione](#).

2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è

adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

91 Titolo così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'originario Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni finali e transitorie.».

92 Articolo modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#), e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 40 Equilibrio di bilanci

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei

pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#) D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, Art. 4. - Termini di pagamento
, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa. [97](#)

Note

[96](#)Articolo aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[97](#)Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 937, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 42 Il risultato di amministrazione [99](#)

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo

dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;[101](#)
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;[101](#)
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti[101.100](#)

6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.[102](#)

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto,

sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.[103](#)

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

NOTE

[99](#)Articolo aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[100](#)In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 109, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

[101](#)Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 832, lett. a\), L. 30 dicembre 2025, n. 199](#), a decorrere dal 1° gennaio 2026.

102Comma inserito dall'[art. 1, comma 832, lett. b\), L. 30 dicembre 2025, n. 199](#), a decorrere dal 1° gennaio 2026.

103In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#), e, successivamente, l'[art. 12-bis, comma 3, D.L. 10 maggio 2023, n. 51](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 luglio 2023, n. 87](#).

Estratto Allegato 1 (previsto dall'articolo 3, comma 1) Principi generali o postulati

In vigore dal 16 settembre 2021

16. Principio della competenza finanziaria [162](#)

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;

(e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

(a) la ragione del debito;

(b) la determinazione della somma da pagare;

(c) il soggetto creditore;

(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio

(e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'[art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006](#).

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge.

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di

partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), del fondo di cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto. Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel

risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluiti nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettingazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;

d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo nell'esercizio precedente [158](#), (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni

giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;
- ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;
- iii. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

è prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

NOTE

[158](#) Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti.

[162](#) Paragrafo sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#) e modificato dall'[art. 1, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di

quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso [art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015](#). Successivamente, il presente paragrafo è stato così modificato dall'[art. 1, comma 1, Decreto 30 marzo 2016](#), a decorrere dal 22 aprile 2016, dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), b\) e c\), Decreto 1° marzo 2019](#), a decorrere dal 26 marzo 2019, dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), b\) e c\), Decreto 1° agosto 2019](#), a decorrere dal 23 agosto 2019, e dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), b\) e c\), Decreto 1 settembre 2021](#), a decorrere dal 16 settembre 2021.

Estratto Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. Definizione

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli [articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione](#) e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'[allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#).

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

9. Il bilancio di previsione finanziario

9.1 Definizione

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (al tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell'esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, prevista dagli [articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011](#), è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta:

- nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi in macroaggregati e dalla Giunta o dal Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), attraverso la ripartizione delle tipologie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documenti costituiscono il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale;

- negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione.

Attraverso il bilancio finanziario gestionale delle regioni e il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;

- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all'evoluzione normativa;
- con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli "impegni già assunti" alla data di elaborazione del documento.

9.2 La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni

Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a fini conoscitivi, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- f) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);
- g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

h) la nota integrativa;

i) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento.

Al Documento Tecnico di accompagnamento sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato 12:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione.

Contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Al bilancio gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata articolato, per quanto riguarda le entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è necessario.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. Nei casi in cui il regolamento della regione prevede l'approvazione del bilancio finanziario gestionale da parte del segretario, per "contestualmente" si intende entro i cinque giorni lavorativi successivi all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento.

Il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale sono pubblicati contestualmente nel sito internet della regione. Nel sito internet dell'ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato. Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati unitaria di cui all'[articolo 13 della legge n. 196 del 2009](#), del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di

accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito internet della regione.

9.10 Il prospetto degli equilibri di bilancio

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, nei casi previsti dalla legge [164](#), la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.

Note

[164](#) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal [comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015](#), nell'esercizio 2016, le regioni in regola con i tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.

Estratto Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA

1. Definizione

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'[art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014](#), il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

2. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e

con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria definito dal paragrafo n. 16 dell'allegato n. 1 al presente decreto. Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili è ammesso l'accertamento "per cassa", a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all'esercizio in cui l'entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie rimosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

L'accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente rimosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

Nel corso della gestione le entrate rimosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state rimosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate rimosse nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio. La reverse di incasso di tali entrate è emessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.3.

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in

vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione¹⁷² possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento,

nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si

elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

Note

[172](#) Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli).

8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 151 comma 1, TUEL](#), differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

- 1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
- 2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;

3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma,, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesoriери gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o

della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

Legge regionale 27 dicembre 2023 n. 62 - Calabria**Norme in materia di spending review.****Art. 1 Norme di contenimento della spesa per gli enti strumentali e ausiliari.**

In vigore dal 2 aprile 2026

1. A decorrere dal 2023 le agenzie, le aziende, le fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore;

b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenute nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:

1) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale degli enti, agenzie e aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

2) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 \(Codice dei contratti pubblici\)](#), di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo delle spese di seguito indicate non deve essere superiore a quello relativo alle medesime spese sostenute nel 2022 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerle se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2022:

1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

2) missioni;

3) attività di formazione;

4) acquisto di mobili e arredi;

- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. L'adozione di provvedimenti che comportano spesa di personale eccedente il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, solo in ragione di nuove attività.

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a), la spesa per il personale dell'Arpacal, della società Ferrovie della Calabria S.r.l. e di ATERP, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 [\[2\]](#).

2-ter. In riferimento all'Organismo pagatore ARCEA continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'[articolo 12, comma 1-ter, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24](#) (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria regionale 2002) [\[3\]](#).

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, il provvedimento contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo [\[4\]](#).

4. La mancata trasmissione del provvedimento di cui al comma 3 comporta l'avvio da parte del dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire l'applicazione, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, di una riduzione nel limite massimo pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali [\[5\]](#).

5. Gli enti di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al dipartimento competente in materia di bilancio, i dati inerenti alle voci di spesa elencate al comma 1, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

[6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli enti di cui al comma medesimo [\[6\]](#).]

7. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la

vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

8. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dal comma 1, il dipartimento vigilante avvia un procedimento di verifica al fine di valutare l'eventuale riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio regionale in favore degli enti di cui al medesimo comma nella misura massima pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche [\[7\]](#).

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Note:

[\[2\]](#)Comma dapprima aggiunto dall' [art. 10, comma 1, lettera a\), L.R. 18 marzo 2024, n. 14](#) e poi così modificato dall'[art. 10, comma 1, L.R. 26 novembre 2024, n. 36](#), a decorrere dal 27 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 18, comma 1](#), della medesima legge).

[\[3\]](#)Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 2, L.R. 26 novembre 2024, n. 36](#), a decorrere dal 27 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 18, comma 1](#), della medesima legge).

[\[4\]](#)Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lettera a\), punti 1\) e 2\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[\[5\]](#)Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lettera b\), punti 1\)-5\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[\[6\]](#)Comma abrogato dall'[art. 15, comma 1, lettera c\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[\[7\]](#)Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lettera d\), punti 1\) e 2\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Norme di contenimento della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria.

In vigore dal 2 aprile 2026

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società in house providing, la Regione esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società controllate, direttamente, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al [D.Lgs. 118/2011](#),

ottemperano, a partire dall'esercizio finanziario 2023, alle seguenti disposizioni^[8]:

a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non devono superare quelli sostenuti nell'anno 2022 ovvero quelli sostenuti nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività, se posteriore ^[9];

b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:

1) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

2) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al [decreto legislativo n. 36/2023](#), di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo dei costi di seguito indicati non deve essere superiore a quello relativo ai medesimi costi sostenuti nel 2022 ovvero a quelli sostenuti nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerli se l'anno di effettiva operatività della società è successivo al 2022:

1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

2) missioni;

3) attività di formazione;

4) acquisto di mobili e arredi;

5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;

9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. Ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo deve essere coerente con il piano delle attività e deve essere approvato mediante l'esercizio dei poteri del socio.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, le società di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante, al dipartimento competente in

materia di bilancio e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo. La mancata trasmissione del prospetto di cui al primo periodo comporta l'avvio da parte del dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata, nel limite massimo, a una mensilità del compenso allo stesso spettante[10].

[4. *La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma medesimo*[11].]

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

5-bis. I limiti di spesa previsti dal presente articolo possono essere derogati nel caso in cui nel piano industriale o nel piano delle attività, approvati attraverso l'esercizio dei diritti del socio, è previsto lo svolgimento di nuove attività oppure l'incremento di quelle già svolte[12].

5-ter. In coerenza con le disposizioni statali in materia di concessioni aeroportuali, anche con riferimento agli esercizi pregressi, le disposizioni del presente articolo non si applicano a SACAL s.p.a.[12]

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Note:

[8]Alinea così modificato dall'[art. 15, comma 2, lettera a\), punto 1\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[9] Lettera così modificata dall'[art. 15, comma 2, lettera a\), punto 2\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[10]Comma così modificato dall'[art. 15, comma 2, lettera b\), punti 1\)-4\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[11]Comma abrogato dall'[art. 15, comma 2, lettera c\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

[12]Comma aggiunto dall'[art. 15, comma 2, lettera d\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 3 Disposizioni per il monitoraggio della gestione.

In vigore dal 2 aprile 2026

1. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attuazione dei piani di attività dei soggetti di cui all'articolo 2, gli stessi, con cadenza trimestrale, trasmettono, al dipartimento vigilante, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, una relazione sull'andamento della gestione corredata da prospetti contabili sintetici.
2. Nel caso in cui dalla relazione di cui al comma 1 emergano criticità in merito alla coerente attuazione di piani di attività, l'organo di vertice della società interessata indica le misure correttive da adottare.
3. La mancata o incompleta trasmissione della relazione di cui al comma 1 comporta l'avvio da parte del dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una decurtazione del compenso allo stesso spettante, nel limite massimo di una mensilità, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità[13].

Note:

[13]Comma così modificato dall'[art. 15, comma 3, lettere a\)-c\), L.R. 1° aprile 2026, n. 11](#), a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4-bis [\[14\]](#)

In vigore dal 20 marzo 2024

Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli [17](#) e [19](#) della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#)(Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'[art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#)));
- b) [articoli 23, 25, 28, 29 e 30](#) della [legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#)(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - [Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#));

- c) [articoli 9 e 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#)(Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale);
- d) [articoli 12, 13 e 15 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69](#)(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013));
- e) [articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56](#)(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014));
- f) [articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3](#)(Misure per il contenimento della spesa regionale);
- g) [articoli 1, 2 e 2-bis della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11](#)(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015));
- h) [articoli 5 e 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43](#)(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017))".

Note:

[14] Articolo aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lettera b\), L.R. 18 marzo 2024, n. 14](#), a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 17, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 5 Entrata in vigore.

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 28/06/2023, n. 25 - Calabria

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

Pubblicata nel B.U. Calabria 28 giugno 2023, n. 141.

Epigrafe

Legge regionale 28 giugno 2023 n. 25 - Calabria^[1]

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente^[2].

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Calabria 28 giugno 2023, n. 141.

^[2]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#)

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

CAPO I

Finalità della legge e principi

Art. 1 Finalità^[3].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione europea, del quadro delle competenze istituzionali definito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e della normativa nazionale, disciplina il sistema del mercato del lavoro, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente nella Regione Calabria e il relativo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione e attuazione.
2. La Regione riconosce e tutela il lavoro come strumento di inclusione e autonomia della persona e opera attraverso le disposizioni di cui alla presente legge per affermare le condizioni per renderlo effettivo, regolare e dignitoso attraverso un efficace sistema di politiche attive, di servizi per l'impiego, di formazione per il lavoro.
3. In attuazione dell'articolo 27 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della [legge 3 marzo 2009, n. 18](#), che istituisce l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, la Regione promuove l'inclusione lavorativa quale componente irrinunciabile del percorso individuale di ogni persona disabile verso la vita indipendente nonché elemento qualificante di progresso economico e sociale della comunità di appartenenza.
4. La Regione promuove e sostiene, quale parte dei diritti individuali, l'apprendimento permanente,

inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze.

5. La Regione interviene per garantire l'integrazione tra le politiche volte a sostenere la capacità d'agire delle persone, nel rapporto tra interventi di inclusione sociale, formazione e attivazione al lavoro e favorendo il superamento delle politiche assistenziali in un sistema di promozione sociale e del lavoro.

6. La Regione riconosce la centralità della persona nell'accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l'integrazione tra i servizi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l'occupazione.

7. La Regione Calabria, con la presente legge, trasforma Azienda Calabria Lavoro, nell'"Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria", ente pubblico non economico strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale.

Note:

[3] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 2 Principi delle politiche del lavoro[4].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. Le politiche regionali in materia di lavoro e apprendimento permanente sono rivolte:

- a) alla promozione dell'eguaglianza in termini di opportunità, tenuto conto delle potenzialità e delle aspirazioni degli individui;
- b) allo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, attraverso i servizi informativi, l'orientamento e la partecipazione alle misure di formazione ed attivazione;
- c) alla prevenzione della disoccupazione attraverso l'aggiornamento, la riqualificazione e il rafforzamento delle competenze dei lavoratori, nell'ambito del sistema dell'apprendimento permanente e della formazione continua, e attraverso la predisposizione, nell'ambito delle politiche attive, di percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze dei disoccupati;
- d) all'affermazione della parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica;
- e) al contrasto a ogni forma di discriminazione basata su condizioni fisiche, etniche e di nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali;
- f) a promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- g) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro a tutti i cittadini, previsti dalla legge statale, garantendo altresì standard minimi e condivisi delle prestazioni e un adeguato grado di copertura territoriale dei servizi;
- h) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi rivolti al riconoscimento e alla certificazione delle competenze, anche ai fini dell'accesso a ulteriori opportunità di apprendimento;
- i) a realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati autorizzati e/o accreditati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta per l'accesso alle relative prestazioni;
- j) a garantire la presa in carico dei lavoratori e dei disoccupati e prevedere misure specifiche per il

loro inserimento lavorativo attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;

k) a prevedere strumenti e servizi rivolti alla rilevazione dei fabbisogni professionali delle imprese e alla conseguente gestione del rapporto tra domanda e offerta, per ridurre il rischio di disallineamento;

l) a promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività di lavoro autonomo come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche a integrazione delle misure rivolte all'innovazione del sistema economico - produttivo;

m) ad affiancare gli strumenti nazionali di sostegno al reddito con misure regionali di politica attiva che favoriscono l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati di reimpiego e utili all'acquisizione di nuove competenze;

n) a garantire la condizionalità, ossia l'obbligo di tutti i soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro;

o) a prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;

p) a prevedere e ad assicurare il raccordo con il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale per la formazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e la conseguente pianificazione dell'offerta formativa e scolastica;

q) a collaborare alla attivazione e promozione del sistema della formazione tecnica superiore ITS e dell'offerta formativa e universitaria idonea alla promozione di competenze in grado di rispondere alla domanda del mercato del lavoro;

r) a prevedere la massima semplificazione amministrativa e la completa digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per un accesso diretto dei lavoratori;

s) a rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive, dei servizi del lavoro, e delle misure rivolte alla formazione per il lavoro.

2 . Le politiche regionali in materia di lavoro sono coordinate con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione professionale, il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, attraverso l'esercizio della programmazione, attuato nel rispetto e in applicazione del dialogo sociale.

3 . Le politiche attive regionali sono erogate assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, definiti a livello nazionale.

Note:

[4] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

CAPO II

Strumenti e governance del sistema dei servizi per il lavoro

Art. 3 Piano degli interventi di politica del lavoro. Strumenti di programmazione[5].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. In attuazione dei programmi di sviluppo della Regione, la Giunta regionale, previo confronto con le parti sociali, adotta il Piano degli interventi di politica del lavoro, teso a favorire la programmazione integrata delle misure di politica attiva del lavoro e a coordinare l'impiego di tutte le risorse finanziarie

ad esse destinate, rinvenienti da ciascuna delle fonti di finanziamento previste.

2. Il Piano ha durata triennale da aggiornare in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o del suo assestamento.
3. Il Piano delinea il quadro di contesto con riferimento alle dimensioni e condizioni, ai cambiamenti e alle prospettive del mercato del lavoro, indica gli obiettivi, le sfide e le priorità degli interventi in relazione ai programmi di sviluppo, le disposizioni di attuazione e i requisiti di accesso, i documenti attuativi dei singoli interventi e progetti.
4. Il Piano è predisposto dal dipartimento competente per la materia del lavoro e approvato dalla Giunta regionale.
5. I piani operativi regionali e territoriali della Regione in attuazione di programmi o accordi di carattere nazionale o sovranazionale sono adottati in coerenza con il Piano degli interventi.
6. Il Piano degli interventi comprende una sezione metodologica sul monitoraggio e la valutazione nell'ambito della quale sono presentati, per l'insieme degli obiettivi, sfide e priorità e per i singoli interventi previsti gli indicatori di realizzazione, copertura, risultato immediato e di lungo periodo, nonché gli indicatori di performance e finanziari.
7. Il Piano degli interventi è corredato da un piano di comunicazione che cura l'informazione e la comunicazione sugli interventi programmati con specifiche iniziative volte ad accompagnare l'avvio e l'attuazione degli stessi, promuovendone e supportandone il buon esito e assicurando la corretta pubblicizzazione degli strumenti e delle opportunità prodotte e dei risultati raggiunti.

Note:

[5] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 4 Funzioni e compiti della Regione[6].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, attuando gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone e, in particolare:
 - a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
 - b) assicura l'esistenza e la funzionalità dei propri uffici territoriali denominati centri per l'impiego, garantendone la diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;
 - c) adotta criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità e l'efficacia dei servizi e delle prestazioni;
 - d) individua le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro;
 - e) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate;
 - f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel territorio regionale;
 - g) garantisce la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#) (Disposizioni per il riordino della

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive), con tecniche di interoperabilità e scambio di dati e secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali, avvalendosi dell'ARPAL Calabria;

h) esercita i compiti di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro e ne approva gli atti fondamentali ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge.

Note:

[6] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 5 Competenze della Regione e livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio[7].

In vigore dal 26 ottobre 2023

1 . La Regione garantisce nel proprio territorio, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro, per come definiti dall' [articolo 28 del D.Lgs. 150/2015](#), attraverso il sistema regionale dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 7 della presente legge, a favore di disoccupati, lavoratori e imprese, assicurando:

a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che garantiscono la presenza e la funzionalità dei centri per l'impiego e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;

b) adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso interventi di aggiornamento, formazione, riqualificazione e rafforzamento delle competenze;

c) misure di attivazione al lavoro dei disoccupati, dei beneficiari di ammortizzatori sociali e degli interventi di integrazione al reddito attraverso meccanismi che incentivano la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;

d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#) (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), effettuando uno specifico monitoraggio degli effetti ottenuti con le procedure di assunzione previsti dalla legge medesima;

e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell' [articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56](#) (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

f) l'erogazione dei servizi del lavoro ai sensi dell' [articolo 18 del D.Lgs. 150/2015](#) e del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#) (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), nonché del [decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), convertito con modificazioni dalla [legge 3 luglio 2023, n. 85](#), e in particolare alle disposizioni di cui al Capo I - Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, a partire dalla profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all' [articolo 20 del D.Lgs. 150/2015](#) [8];

g) i servizi di assistenza alla ricollocazione, in riferimento alle relative misure nazionali e regionali, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i servizi competenti.

h) i servizi di informazione, orientamento, consulenza, preselezione, recruitment e placement a livello comunitario attraverso la rete EURES - servizi europei per l'impiego, di cui al [Regolamento \(CE\) n. 2016/589 del Parlamento Europeo del 13 aprile 2016](#), attraverso l'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.

2 . La Regione favorisce la definizione e l'aggiornamento costante degli standard di servizio e dell'unità di costo standard in relazione all'erogazione dei LEP definiti dalla normativa statale, al fine di costruire un sistema regionale trasparente di gestione delle risorse dedicate ai servizi e alle politiche

attive del lavoro.

Note:

[7] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

[8] Lettera così modificata dall'[art. 10, comma 1, lettera a\), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47](#), a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 20, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 6 Rete regionale dei servizi e delle politiche del lavoro[9].

In vigore dal 20 marzo 2024

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, coerentemente con quanto previsto dall'[articolo 1 del D.Lgs. 150/2015](#), la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro, costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente:

- a) centri per l'impiego regionali;
- b) Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria;
- c) agenzie per il lavoro e altri soggetti autorizzati o accreditati per i servizi per il lavoro, ai sensi dell'[articolo 12 del D.Lgs. 150/2015](#) e delle disposizioni regionali in materia;
- d) Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. [10];
- e) INPS regionale Calabria;
- f) INAIL regionale Calabria;
- g) Ispettorato territoriale del lavoro;
- h) Fondazione Consulenti per il Lavoro;
- i)) fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'[articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) (Legge finanziaria 2001) promossi dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
- j)) enti bilaterali e patronati costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
- k) università;
- l) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- m) Comuni;
- n) organismi formativi accreditati ai sensi delle disposizioni regionali in materia.

2. La rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro ha il compito di garantire il diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, alle imprese il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento al lavoro, anche attraverso la promozione dell'occupabilità.

3. La rete di cui al presente articolo si coordina, per il tramite dell'ARPAL Calabria, con le reti per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 29.

Note:

[9] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

[10] Lettera così modificata dall'[art. 7, comma 1, lettera a\), L.R. 18 marzo 2024, n. 14](#), a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai

sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 7 Sistema regionale dei servizi per l'impiego^[11].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dalle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative.
2. Fanno parte del sistema regionale dei servizi per l'impiego:
 - a) il dipartimento regionale competente per la materia del lavoro;
 - b) il Tavolo regionale per i servizi e le politiche attive del lavoro;
 - c) l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali;
 - d) l'Osservatorio sul mercato del Lavoro;
 - e) i centri per l'impiego regionali;
 - f) l'ARPAL Calabria.

Note:

^[11]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 8 Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro^{[12] [13]}.

In vigore dal 20 marzo 2024

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali nella proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro, è istituito il Tavolo regionale per i servizi e le politiche per il lavoro.
2. Il Tavolo regionale svolge la funzione permanente di osservazione e sintesi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale sulla base delle quali individua le linee di indirizzo strategico in materia di politiche del lavoro, gli obiettivi e le priorità di intervento che confluiscono nel Piano di cui all'articolo 3 e propone i relativi aggiornamenti annuali. Per lo svolgimento delle funzioni di osservazione e proposta il Tavolo si avvale delle analisi e documentazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 10.
3. Il Tavolo regionale è presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di lavoro o da un suo delegato e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale, dell'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.
4. Il Tavolo regionale è composto, oltre che dagli assessori regionali competenti per materia, dai seguenti soggetti: i responsabili regionali dell'Inps, dell'Inail, di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Ufficio scolastico regionale, dell'Ordine dei consulenti del lavoro, dalla consigliera regionale di parità, le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni, nonché da ulteriori esperti di comprovata qualificazione e competenza ^[14].
5. La Giunta regionale con propria deliberazione istituisce il Tavolo, stabilendone modalità di funzionamento e durata.
6. I componenti del Tavolo regionale vi partecipano a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

[7. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni del presente articolo si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni, nell'ambito del Tavolo regionale ^[15]]

Note:

[12] In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 470](#).

[13] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

[14] Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a) e dall'art. 7, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

[15] Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 9 Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali^[16].

In vigore dal 20 marzo 2024

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali in relazione alla individuazione di strumenti utili all'intervento e alla gestione di crisi settoriali o aziendali e conflitti di lavoro è istituita l'Unità di intervento regionale per le politiche del lavoro a favore dei lavoratori delle aziende in crisi.
2. L'Unità è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente per la materia del lavoro o suo delegato e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale, dell'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento e la durata dell'Unità, i cui componenti partecipano a titolo gratuito.
4. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni del presente articolo si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori, nell'ambito dell'Unità.
5. L'Unità opera nel rispetto della normativa statale in materia di rilancio delle attività industriali, salvaguardia dei livelli occupazionali, sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore di cui al [decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120](#) (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 maggio 1989, n. 181](#).
6. Nella gestione delle crisi aziendali, l'Unità coordina le proprie attività con l'ARPAL Calabria, cui è affidata l'attuazione delle politiche attive e la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, nonché in raccordo con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) o suo successore, tale individuato dalla normativa statale vigente, coerentemente con quanto disposto dall'[articolo 9, comma 1, lettere o\) e p\) del D.Lgs. 150/2015](#), e con il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive, attraverso gli strumenti contemplati dalla normativa in materia ^[17].
7. L'Unità, sulla base della normativa vigente, svolge i seguenti compiti:
 - a) effettua la mappatura, il monitoraggio e la ricognizione preventiva dei casi di crisi aziendali occupazionali e territoriali;
 - b) predispone la selezione delle situazioni prioritarie di possibile tensione;
 - c) svolge attività di raccolta di dati e informazioni presso enti, istituzioni e associazioni, in materia di andamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio demografico e socioeconomico;
 - d) propone le opportune strategie di utilizzazione intersettoriale delle risorse disponibili;
 - e) formula le proposte strategiche idonee a prevenire le fasi acute di eventuali crisi, mediante

l'utilizzazione degli strumenti programmatori di medio e lungo periodo;

f) funge da prima interfaccia operativa con gli interlocutori sociali, economici e sindacali in tutti i casi di manifestazioni, proteste e situazioni di tensione sociale e occupazionale;

g) effettua un'attività di confronto e concertazione di primo impatto;

h) mette in campo in via d'urgenza tutti gli strumenti istituzionali e operativi per la risoluzione di breve periodo delle situazioni di tensione;

i) espleta attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e sulle crisi aziendali;

j) sigla accordi e protocolli;

k) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;

l) favorisce la composizione dei conflitti e la migliore gestione delle relazioni industriali e sindacali;

m) esamina gli accordi di transizione occupazionale previsti dal [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#) (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), volti al recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e all'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori.

Note:

[16] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

[17] Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, lettera c\), L.R. 18 marzo 2024, n. 14](#), a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 17, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 10 Osservatorio sul mercato del Lavoro^[18].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. La Regione realizza il sistema regionale di analisi del mercato del lavoro e di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche del lavoro, in raccordo con l'Osservatorio sul mercato del lavoro e avvalendosi del Sistema informativo di cui all'articolo 11, allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e alle attività dell'ARPAL Calabria.

2. L'Osservatorio è istituito presso l'ARPAL Calabria e sviluppa le proprie linee di azione secondo gli indirizzi dettati dal dipartimento competente per la materia del lavoro e dalla programmazione regionale.

3. L'Osservatorio opera perseguendo le seguenti finalità:

a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;

b) fornire la base statistica per le attività di programmazione regionale delle politiche del lavoro e per la pianificazione operativa degli interventi e delle misure di politica attiva promosse tramite ARPAL Calabria;

c) monitorare l'attuazione degli interventi di politiche del lavoro e dei servizi erogati;

d) acquisire le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali, per la promozione delle politiche attive e dell'offerta di apprendimento anche ai fini dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione;

e) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali;

f) elaborare le analisi e i rapporti sulla valutazione e l'impatto degli incentivi, delle misure, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento;

g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati anche al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, garantendo una adeguata diffusione dei risultati;

h) raccordarsi con i sistemi nazionali di analisi del mercato del lavoro, e di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro.

4 . I soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 13, nonché gli altri soggetti appartenenti alla rete di cui all'articolo 6, mettono a disposizione del sistema regionale di analisi e monitoraggio di cui al presente articolo, anche mediante apposite convenzioni, le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio regionale del mercato del lavoro, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati.

5. L'Osservatorio opera anche in collaborazione con l'Ufficio statistico regionale e con il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive e sviluppo economico, svolgendo la funzione di collettore ed elaboratore dei dati rilevati dal sistema di cui al presente articolo, per il tramite del dipartimento competente in materia di lavoro e formazione professionale.

6 . L'Osservatorio realizza report di monitoraggio e analisi della domanda delle imprese e dei fabbisogni professionali, distinti in ragione delle specifiche settoriali e territoriali, attraverso l'attività dei servizi alle imprese dei centri per l'impiego.

7. I dati relativi ai fabbisogni professionali rilevati ed elaborati trimestralmente dall'Osservatorio costituiscono la base informativa per la promozione e pianificazione dell'offerta formativa finanziata, anche in ragione dei programmi di politica attiva e di accompagnamento al lavoro, gestiti dall'ARPAL Calabria attraverso i centri per l'impiego e dalla rete dei soggetti accreditati.

8 . L'Osservatorio assicura la fruibilità dei dati relativi al mercato del lavoro di cui dispone, nel formato open data, ed elabora rapporti trimestrali sulla propria attività, dei quali garantisce la massima diffusione.

Note:

[18]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 11 Sistema informativo regionale del lavoro[19].

In vigore dal 20 marzo 2024

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva del lavoro e dell'offerta formativa e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.

2 . In vista dell'implementazione del sistema informativo unico nazionale, ai sensi dell'[articolo 13 del D.Lgs. 150/2015](#) e dell'[articolo 6 del decreto-legge 4/2019](#) convertito dalla [legge 26/2019](#), nonché del [decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), convertito con modificazioni dalla [legge 3 luglio 2023, n. 85](#), e in particolare alle disposizioni di cui al Capo I - Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, il sistema informativo in uso alla Regione, deve garantire l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità dei dati con il SIL, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti[20].

3. Le attività di sviluppo e gestione operativa del sistema informativo del lavoro sono attribuite all'ARPAL Calabria per le parti di competenza regionale, in coordinamento con l'ANPAL o suo successore, tale individuato dalla normativa statale vigente e con il Ministero dell'istruzione e del merito per le materie di competenza, in attuazione di apposito atto di indirizzo del dipartimento competente in materia di lavoro e formazione professionale, al fine di supportare la programmazione

regionale, il coordinamento e il funzionamento della rete regionale di servizi per il lavoro, la cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e garantire la fruibilità dei servizi online da parte dei cittadini e delle imprese [21].

4. Il Sistema informativo regionale rappresenta lo strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro e opera anche come sistema di supporto alla rilevazione e promozione dei fabbisogni formativi e professionali delle imprese.

5. Il Sistema informativo regionale è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di condivisione di informazioni nonché di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e unionali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

Note:

[19]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

[20]Comma così modificato dall'[art. 10, comma 1, lettera b\), punto 1\), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47](#), a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 20, comma 1, della medesima legge](#)).

[21]Comma così modificato dall'[art. 10, comma 1, lettera b\), punto 2\), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47](#) e dall'[art. 7, comma 1, lettera c\), L.R. 18 marzo 2024, n. 14](#), a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 17, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 12 Centri per l'impiego regionali[22].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. I centri per l'impiego sono uffici territoriali della Regione costituiti ai sensi dell'[articolo 18 del D.Lgs. 150/2015](#) per lo svolgimento delle funzioni e compiti ivi previsti.

2. L'istituzione o la modifica dei centri per l'impiego avviene con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina il bacino di competenza territoriale nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

3. I centri per l'impiego assicurano, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'[articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 150/2015](#).

4. I centri per l'impiego svolgono altresì i compiti e le funzioni previste dalla [legge 68/1999](#), garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità e provvedono, ai sensi dell'[articolo 16 della legge 56/1987](#), all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

5. I centri per l'impiego assicurano i servizi alle imprese in relazione alla domanda di lavoro, con particolare riferimento a:

- a) incontro tra domanda e offerta, ricerca di personale, con pubblicazione on line delle offerte di lavoro e preselezione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti;
- b) informazioni e consulenza su incentivi, agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni di personale;
- c) procedure amministrative (comunicazioni obbligatorie, collocamento mirato, ecc.);
- d) misure di politica attiva di interesse delle imprese;

- e) forme contrattuali e dispositivi utili all'inserimento (apprendistato, tirocini, ecc.);
- f) informazioni su contrattualistica e normativa in materia di lavoro;
- g) promozione dei profili, delle competenze e della professionalità delle persone registrate nelle banche dati.

6. I centri per l'impiego regionali sono chiamati ad erogare la gamma dei servizi e delle prestazioni previste in base ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dall'ordinamento.

Note:

[22] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 13 Soggetti e funzioni degli operatori accreditati[23].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente, attraverso i centri per l'impiego regionali, o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, nel rispetto dell'[articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dell'[articolo 12 del D.Lgs. 150/2015](#), i quali concorrono, come stabilito dall'[articolo 18, comma 2, del medesimo D.Lgs. 150/2015](#), all'attuazione delle politiche del lavoro e all'erogazione dei servizi.

2. Il regime di accreditamento dei servizi per il lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 7 del D.Lgs. 276/2003](#), secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'[articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 150/2015](#), è definito dalla Giunta regionale, sulla base dei seguenti principi:

- a) rendere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro;
- b) promuovere la rete dei soggetti che intervengono sul mercato del lavoro;
- c) sostenere le iniziative volte a incrementare l'occupazione;
- d) garantire la presenza del sistema integrato di servizi per il lavoro;
- e) favorire l'accesso alle misure di attivazione al lavoro;
- f) garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al [D.Lgs. 150/2015](#) nel rispetto degli standard di servizi previsti a livello statale e regionale.

3. L'accREDITAMENTO degli operatori di cui all'[articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 150/2015](#) è riconosciuto ai soggetti privati autorizzati ope legis ai sensi dell'[articolo 6 del D.Lgs. 276/2003](#).

4. I soggetti accreditati operano nel sistema dei servizi per il lavoro a integrazione dei centri per l'impiego, anche al fine di sviluppare e ampliare sul territorio il sistema dei servizi e fornire misure anche specialistiche per l'inclusione lavorativa delle persone disabili e per altre determinate categorie di utenti.

5. La Regione promuove la semplificazione delle procedure di accreditamento delle agenzie per il lavoro e altri operatori che erogano servizi per il lavoro.

Note:

[23] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

CAPO III

Agenzia regionale per le politiche attive - ARPAL Calabria

Art. 14 Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro^[24].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. Azienda Calabria Lavoro, istituita dall'[articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#) (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego), è trasformata, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in "Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria".
2. L'ARPAL Calabria è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di Azienda Calabria Lavoro, conservandone tutti i compiti istituzionali.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ARPAL Calabria sono disciplinati dalla presente legge e dallo Statuto adottato dal direttore generale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le attività di gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e di erogazione dei servizi sono disciplinate con appositi regolamenti adottati dal direttore generale in conformità alla presente legge e allo Statuto e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

Note:

^[24]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 15 Funzioni dell'ARPAL Calabria^[25].

In vigore dal 20 marzo 2024

1. L'ARPAL Calabria è ente tecnico-operativo e strumentale della Regione e provvede a:
 - a) supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro, formazione e apprendimento permanente ad essa affidati dalla Regione;
 - b) garantire il raccordo con l'ANPAL o suo successore, tale individuato dalla normativa statale vigente di cui all'[articolo 4 del D.Lgs. 150/2015](#) ^[27];
 - c) gestire il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 11, in raccordo con l'ANPAL o suo successore, tale individuato dalla normativa statale vigente e con il Ministero dell'istruzione e del merito per le materie di competenza, nonché il nodo di coordinamento regionale con il sistema nazionale e, in ogni caso, le attività di competenza della Regione nell'ambito del sistema informativo unico del lavoro ^[26];
 - d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'[articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 150/2015](#);
 - e) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;
 - f) supportare la Regione nell'attuazione degli standard qualitativi regionali di cui alla lettera d), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;
 - g) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
 - h) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del

lavoro;

i) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;

j) promuovere misure di politiche attive del lavoro, anche attraverso la realizzazione di progetti d'inserimento lavorativo, utilizzando l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento;

k) promuovere interventi che aumentano il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e tesi a favorire la diffusione dell'istituto;

l) promuovere e sostenere l'autoimpiego come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico- produttivo;

m) favorire il ricorso al sistema di formazione duale in raccordo con le imprese e la promozione del duale nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), coerentemente con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, n. 139 (Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale);

n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;

o) collaborare con l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali di cui all'articolo 9, al fine di fornire assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali;

p) supportare la Regione nella gestione e realizzazione delle misure per l'attuazione di politiche attive per la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 26;

q) coordinare l'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui all'articolo 10, per le diverse funzioni integrate previste e per l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi e monitoraggio delle dinamiche occupazionali e della domanda delle imprese;

r) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;

s) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;

t) svolgere supporto tecnico ai dipartimenti regionali in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia;

u) supportare la Regione nelle attività di reclutamento, aggiornamento, formazione e sviluppo professionale del personale della Giunta regionale e degli enti sub-regionali strumentali;

v) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate con la presente legge.

2 . L'ARPAL, in attuazione del [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#) (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), è l'ente titolato a erogare, sulla base di specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

3. L'ARPAL è individuata quale organismo per l'esecuzione delle operazioni e dei programmi regionali cofinanziati da risorse dello Stato e dell'Unione europea.

4 . Con deliberazione della Giunta regionale, all'ARPAL possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche per il lavoro.

Note:

[25] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

[26] Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47 e dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

[27] Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 16 Organi dell'ARPAL[28].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. Sono organi dell'ARPAL Calabria e restano in carica per tre anni:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico.

Note:

[28] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 17 Direttore generale dell'ARPAL[29].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. Il direttore generale dell'ARPAL Calabria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente dipartimento sull'esame dei curriculum dei candidati.
2. L'incarico del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e durata triennale. Il conferimento dell'incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Al direttore generale si applica la normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità, secondo quanto disposto dal [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).
3. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale e i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL Calabria.
4. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'ARPAL Calabria, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione e il funzionamento, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli stessi.
5. In particolare, rientrano nella esclusiva competenza del direttore generale:
 - a) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Calabria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dello Statuto;
 - b) l'utilizzo del personale, l'emanazione di direttive e la verifica del conseguimento dei risultati, dell'efficienza ed efficacia dei servizi, nonché della funzionalità delle strutture organizzative;
 - c) l'adozione dello Statuto dell'ARPAL Calabria da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14;

- d) l'adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell'ARPAL;
- e) l'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'ARPAL;
- f) l'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
- g) l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'ARPAL;
- h) l'adozione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale;
- i) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dall'ARPAL.

6. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di direttore nei casi previsti dalla normativa vigente e quando sussistono i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di legge;
- c) persistenti inadempienze agli indirizzi regionali;
- d) gravi irregolarità nella gestione.

Note:

[29] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 18 Organo di revisione[30].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il direttore generale dell'ARPAL Calabria provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.

2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

3. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.

4. Il revisore unico dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ARPAL Calabria, provvede:

- a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;
- b) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;

- c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
- d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ARPAL Calabria e sul suo concreto funzionamento;
- e) a riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale la sussistenza di gravi irregolarità di gestione.

Note:

[30]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 19 Vigilanza e controllo sull'ARPAL[31].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL Calabria, anche avvalendosi delle relazioni del revisore unico.
2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
 - a) lo Statuto;
 - b) il regolamento di organizzazione;
 - c) il piano annuale e triennale delle attività;
 - d) la relazione annuale sull'attività svolta;
 - e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
 - f) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - g) il conto consuntivo.

Note:

[31]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 20 Personale dell'ARPAL Calabria[32].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. L'organico complessivo di personale dell'ARPAL Calabria è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 17 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.
2. Al personale dell'ARPAL Calabria si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
3. La dotazione organica iniziale dell'ARPAL Calabria, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale con contratto a tempo indeterminato e determinato di Azienda Calabria Lavoro, che sia stato individuato mediante procedure selettive in attuazione di leggi o provvedimenti regionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

[32]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 21 Bilancio e risorse finanziarie dell'ARPAL Calabria[33].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. L'ARPAL Calabria dispone dei seguenti mezzi finanziari:
 - a) trasferimenti statali connessi alle funzioni;
 - b) trasferimenti regionali, nella misura determinata con legge di bilancio;
 - c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
 - d) contributi o trasferimenti da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I finanziamenti concessi per le finalità di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Note:

[33] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

CAPO IV**Sistema regionale delle politiche attive del lavoro****Art. 22 Profilazione degli utenti e costi standard** [34].**In vigore dal 29 giugno 2023**

1. Il sistema regionale delle politiche attive del lavoro prevede l'adozione del modello di riferimento europeo basato sulla profilazione delle capacità lavorative degli utenti in coerenza con gli standard nazionali.
2. La remunerazione dei soggetti attuatori delle politiche attive avviene su costi standard delle attività e delle misure di attivazione, sia a processo che a risultato, per i soggetti accreditati alla formazione e al lavoro.

Note:

[34] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 23 Sistema regionale della certificazione e validazione delle competenze [35] [36].**Abrogato dal 8 gennaio 2026**

[1. La Regione gestisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento.

2. Fanno parte del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi:

a) il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, costituito dai repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione;

b) il sistema informativo di accesso e gestione, integrato con il sistema informativo di cui all'articolo 11.

3. L'individuazione e la validazione delle competenze, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, nel rispetto della normativa statale vigente e previo confronto

con le parti sociali, compete:

- a) alla Regione, attraverso l'ARPAL Calabria;
- b) agli organismi formativi accreditati in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto;
- c) ai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto.

4. Le qualificazioni regionali afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'[articolo 8 del D.Lgs. 13/2013](#), nonché relative a una attività o professione oggetto di regolamentazione, hanno valore sul territorio nazionale e i relativi attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi come [disposto dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#) (Legge-quadro in materia di formazione professionale).

5. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Regione, attraverso ARPAL Calabria, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dalla normativa statale vigente:

- a) in esito ad apprendimento formale, attraverso certificazione delle competenze;
- b) in esito ad apprendimenti non formali e informali, a seguito di individuazione e validazione, seguita da certificazione delle competenze.

6. La certificazione è rilasciata da specifiche commissioni, sulla base del rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione delle commissioni è disciplinata con propria deliberazione dalla Giunta regionale.]

Note:

[35]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

[36]Articolo abrogato dall'[art. 22, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 24 dicembre 2025, n. 51](#), a decorrere dall'8 gennaio 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1](#), del medesimo regolamento).

Art. 24 Tirocinio formativo e di orientamento^[37].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. Il tirocinio è riconosciuto dalla Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento e al reinserimento lavorativo.

2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, anche se diversamente denominata, svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

3. La regolamentazione dei tirocini extracurriculari, nonché le misure volte a incentivare la trasformazione dei tirocini in rapporti di lavoro, anche attraverso l'attribuzione di una premialità per i soggetti promotori, misurata in considerazione della classe di profilazione e del contratto di assunzione del tirocinante, sono disciplinate dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale. La Regione può intervenire anche con propri fondi o a valere sulla programmazione europea per promuovere i tirocini presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo, anche a cofinanziamento di oneri a carico del soggetto ospitante.

Note:

[37] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 25 Apprendistato[38].**In vigore dal 29 giugno 2023**

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tipologie previste dal [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), al fine di:

- a) favorire l'accesso all'occupazione da parte dei giovani;
- b) facilitare il collegamento tra la scuola, le istituzioni formative e le imprese;
- c) favorire gli apprendimenti.

2. Sono definiti, con deliberazioni di Giunta regionale, ai sensi del [D.Lgs. 81/2015](#), previo confronto con le parti sociali:

- a) la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica;
- b) gli indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e la disciplina della relativa offerta formativa pubblica;
- c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione;
- d) la programmazione finanziaria degli interventi formativi in apprendistato;
- e) la programmazione di eventuali azioni di sistema in materia di apprendistato.

Note:

[38] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 26 Interventi di politica attiva in aree di crisi[39].**In vigore dal 29 giugno 2023**

1. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, interventi specifici di supporto all'attivazione al lavoro e al reimpiego dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area di crisi di cui all'articolo 9, definiti ai sensi della normativa vigente, con riferimento agli interventi di competenza regionale.

2. La Regione sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, gli interventi di formazione, sostegno all'autoimpiego, promozione di nuovo lavoro autonomo, creazione di cooperative di ex dipendenti e tutte le misure di sostegno alla promozione delle competenze e del capitale umano in contesti territoriali di crisi.

3. L'ARPAL Calabria, sulla base della programmazione europea, nazionale e regionale e dei programmi e atti di indirizzo della Giunta regionale, realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 15.

Note:

[39] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 27 Promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo[40].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. La Regione promuove l'autoimpiego e il lavoro autonomo nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria quale strumento di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro e il reimpiego.
2. La Regione sostiene l'autoimpiego e l'avvio di attività di lavoro autonomo, anche ai sensi dell' [articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81](#) (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, dai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o da altre categorie di soggetti svantaggiati o con disabilità.
3. Alle iniziative di cui al comma 2 è garantito il sostegno attraverso i servizi di orientamento e assistenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che di avvio delle attività, anche stipulando convenzioni non onerose ai sensi dell' [articolo 10, comma 1 della legge 81/2017](#).
4. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, l'avvio di attività di lavoro autonomo nella forma e attraverso lo strumento del microcredito, anche attraverso specifiche forme di sostegno e garanzia finanziaria, in coordinamento con le iniziative dell'Ente nazionale per il microcredito.
5. La Regione sostiene, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi a supporto della creazione di nuovo lavoro autonomo e professionale e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale e apprendimento comunque denominati.

Note:

[40] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 28 Sistema regionale di inclusione attiva ed integrazione tra i servizi sociali e del lavoro[41].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. La Regione promuove il sistema regionale di inclusione attiva, in attuazione delle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nell'ambito del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, con proprie deliberazioni e nell'ambito delle misure programmate, può disporre l'ampliamento delle categorie dei partecipanti alle misure di sostegno al reddito, inclusione e attivazione sostenute ai sensi della normativa e programmazione nazionale di riferimento e valutare l'adozione di iniziative specifiche.
3. La Regione promuove e sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, la definizione di intese con le aziende sanitarie, i Comuni, gli ambiti sociali per la presa in carico, l'affiancamento e l'attivazione di persone svantaggiate o con disabilità con elevato deficit di occupabilità e prese in carico dai servizi sociali del territorio, anche in attuazione della [legge 22 dicembre 2021, n. 227](#) (Delega al Governo in materia di disabilità) e dei relativi decreti attuativi in materia di realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e delle misure

di attivazione previste per i beneficiari delle misure per l'inclusione attiva previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

4. Al fine della presa in carico dei cittadini svantaggiati e dell'attuazione delle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione sociali nazionali e regionali, i centri per l'impiego, i soggetti della rete del lavoro e i servizi coinvolti nelle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione attiva, nel rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle disposizioni di cui al [regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016](#), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, condividono le informazioni, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, necessarie all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo volte a definire le difficoltà sociosanitarie e lavorative contenute nei sistemi informativi.

Note:

[41] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

CAPO V

Interventi per l'apprendimento permanente e la formazione

Art. 29 Rete regionale per l'apprendimento permanente[42].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. In riferimento alle intese tra Stato e Regioni rispetto al Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta ed alla promozione dell'apprendimento permanente, come definito ai sensi dall'[articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#) (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove la rete regionale per l'apprendimento permanente.

2. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente sono forme associative stabili a natura volontaria, dotate di specifici requisiti di qualità, integrazione e specializzazione.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, previo confronto con le parti sociali, gli organismi di formazione e gli altri soggetti che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale che costituiscono le reti di cui al presente articolo e ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. Le reti di cui al presente articolo costituiscono lo specifico strumento attuativo della programmazione regionale e operano in maniera integrata con le politiche in materia di istruzione, formazione, lavoro, welfare e inclusione sociale per garantire la capacità di azione del sistema regionale dell'offerta di apprendimento, collegata alle strategie per la crescita economica.

5. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente operano in modo integrato con la rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6.

Note:

[42] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 30 Accreditamento degli enti formativi per la qualifica professionale[43] [44].

Abrogato dal 8 gennaio 2026

[1. La Regione provvede all'accreditamento degli enti formativi, nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'[articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 150/2015](#) e disposizioni successive, al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.

2. I criteri e le modalità per l'accreditamento sono definiti dalla Giunta regionale previo confronto con le parti sociali nell'ambito delle funzioni del Tavolo di cui all'articolo 8, tenendo conto dell'accesso al finanziamento pubblico, delle diverse tipologie di attività formativa, differenziandosi per capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali richieste.

3. La Regione, attraverso l'accreditamento, promuove un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance degli enti e sostiene interventi di formazione orientati al lavoro e al reimpiego, anche attraverso le modalità della remunerazione a processo degli interventi formativi per inoccupati e disoccupati, come previsto dall'ordinamento e dalle disposizioni attuative dei programmi di politica attiva del lavoro.]

Note:

[43]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

[44]Articolo abrogato dall'[art. 22, comma 1, lettera b\), L.R. 24 dicembre 2025, n. 51](#), a decorrere dall'8 gennaio 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1, del medesimo regolamento](#)).

CAPO VI**Sistema di valutazione e disposizioni finali****Art. 31 Clausola valutativa**[\[45\]](#).**In vigore dal 29 giugno 2023**

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano l'impatto, i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente disciplinati dalla presente legge.

2. La Giunta regionale ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce informazioni sulle attività svolte, i soggetti coinvolti e gli effetti rispetto alle politiche attive del lavoro, alla formazione permanente e per il lavoro, al sostegno al lavoro autonomo e alle diverse misure previste dalla presente legge.

3. La Giunta regionale, per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, si avvale dell'ARPAL Calabria quale struttura di supporto e, come fonte di rilevazione e di elaborazione, dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

4. L'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e l'ARPAL Calabria sono tenuti alla elaborazione di un documento congiunto di carattere semestrale sull'impatto delle misure di politica attiva adottate sul territorio regionale.

Note:

[\[45\]](#)In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 32 Norma finanziaria^[46].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. Gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 14, 17, 18 e 20, quantificati a regime nel limite massimo di 6.436.196,15 euro, trovano copertura a valere sulle risorse già destinate ad Azienda Calabria Lavoro e allocate per 807.621,32 euro alla Missione 15, Programma 01 (U 15.01) e per 5.628.574,83 euro alla Missione 15, Programma 03 (U 15.03), su ciascuna delle annualità di previsione 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1, è garantita, in via continuativa, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Note:

^[46]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 33 Abrogazioni^[47].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la [legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#) (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#)).

Note:

^[47]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Art. 34 Entrata in vigore^[48].

In vigore dal 29 giugno 2023

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Note:

^[48]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471](#).

Legge regionale 11/08/2010, n. 22 - Calabria

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2010, n. 15, S.S. 20 agosto 2010, n. 1.

Epigrafe

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 - Calabria^[1]

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2010, n. 15, S.S. 20 agosto 2010, n. 1.

Art. 10 Riduzione delle spese per i collegi dei revisori.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

- entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
- entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
- entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.

5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'[articolo 2401](#) del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.

6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.

7. I singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.

7-bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono onnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese^[14].

8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi

sono abrogate.

Note:

[14]Comma aggiunto dall' [art. 2](#), comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25**Statuto della Regione Calabria.**

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)

TITOLO IX*Attività economiche regionali e soggetti privati***Articolo 54**

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. **La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.**
5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
- b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
- 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.**
- 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.**
- 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.**

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 [\(1\)](#).

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Art. 57

Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono [\(43\)](#):

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge [\(44\)](#);

c) pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre [\(45\)](#).

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie [\(46\)](#). L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi [\(47\)](#) [\(48\)](#).

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio

e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [\(49\)](#).

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti [\(50\)](#).

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Ragioneria generale per la definitiva istruttoria di propria competenza [\(51\)](#). La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [\(52\)](#).

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente [\(53\)](#).

[\(43\)](#) Alinea così modificato dall'art. [5, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(44\)](#) Lettera così modificata dall'art. [5, comma 2, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(45\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(46\)](#) Periodo così modificato sia dall'art. [1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7](#) (come modificato, a sua volta, dall'art. [31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#)) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, [L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario limite di tre dodicesimi con quello attuale di quattro dodicesimi.

[\(47\)](#) Periodo così modificato sia dall'art. [1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7](#) (come modificato, a sua volta, dall'art. [31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#)) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, [L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella attuale di quattro mesi.

[\(48\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#), poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

[\(49\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(50\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(51\)](#) Periodo così modificato dall'art. [10, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18](#).

[\(52\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

[\(53\)](#) Comma aggiunto dall'art. [10, comma 1, lettera e\), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40](#).

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 722 della seduta del 30/12/2025.

Oggetto: Autorizzazione all'Esercizio Provvisorio 2026 per gli Enti Strumentali regionali privi di un Bilancio di Previsione 2026/2028 definitivamente approvato dal Consiglio regionale della Calabria.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: F.to Prof. Marcello Minenna

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: F.to Dott. Filippo De Cello

Dirigente di Settore: F.to Dott. Luca Buccafurri

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 0 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 stabilisce che la Giunta regionale può autorizzare l'*esercizio provvisorio* dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, per un periodo non eccedente i quattro mesi;

Rilevato:

- che l'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- che l'allegato 4/2 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 disciplina, al paragrafo 8, l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

Considerato che i tempi per l'approvazione dei documenti contabili degli Enti strumentali regionali derivano dal combinato disposto dell'articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, secondo cui l'approvazione definitiva del bilancio di previsione dell'Ente strumentale da parte del Consiglio regionale deve avvenire entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento;

Considerato, altresì, che qualora venga superato il suddetto termine del 31 dicembre, l'Ente strumentale privo di un bilancio di previsione definitivamente approvato da parte del Consiglio Regionale opera in *gestione provvisoria* secondo le regole e le limitazioni di cui al succitato paragrafo 8 dell'allegato 4/2 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Tenuto conto che con nota prot. SIAR n. 425640 del 28.12.2020 il Dipartimento Economia e Finanze ha trasmesso agli Enti strumentali regionali e ai rispettivi Dipartimenti che esercitano la vigilanza sugli Enti stessi le linee guida in materia di contabilità, ai sensi della vigente normativa, con le quali sono state fornite indicazioni operative in merito alla procedura di approvazione dei documenti contabili degli Enti strumentali;

Ravvisato che nel corso dell'esercizio provvisorio l'Ente gestisce gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato dal Consiglio regionale per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, secondo le regole stabilite dalla normativa di riferimento;

Richiamato l'allegato 4/2 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, in particolare, il paragrafo 8, che qui si intende integralmente riportato, cui l'Ente è chiamato ad attenersi rigorosamente con riferimento all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;

Ritenuto, pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio generale della prudenza nonché di preservare gli equilibri di bilancio degli Enti Strumentali Regionali che a fare data dal 01/01/2026 opereranno in *gestione provvisoria* del bilancio, di dover autorizzare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, a decorrere dalla predetta data del 01/01/2026, l'*esercizio provvisorio* del bilancio per l'anno finanziario 2026, e comunque per un massimo di mesi quattro fino al 30.04.2026, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 8 dell'allegato 4/2 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visti:

- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
- la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 758 del 27 dicembre 2024;

Preso atto:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio, Prof. Marcello Minenna

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale:

- **di autorizzare** gli Enti Strumentali Regionali a decorrere dal 01/01/2026, ai sensi del comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, nelle more della definitiva approvazione dei rispettivi Bilanci di Previsione 2026/2028 da parte del Consiglio Regionale della Calabria, all'Esercizio Provvisorio, nel rispetto del punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, non oltre il 30 aprile 2026;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Economia e Finanze, a tutti gli enti strumentali che alla data del presente deliberato risultano ancora privi di un Bilancio di Previsione 2026/2028 definitivamente approvato da parte del Consiglio regionale della Calabria, nonché ai Dipartimenti regionali vigilanti e, per il tramite degli stessi enti, ai rispettivi Revisori dei Conti;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del competente Settore del Segretariato Generale, al Consiglio regionale e al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria;
- **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, nonché la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto OCCHIUTO



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 758 della seduta del 27 dicembre 2024.

Oggetto: Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale n. 763 del 28 dicembre 2023.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: *(timbro e firma)* _____

Relatore (se diverso dal proponente): *(timbro e firma)* _____

Dirigente/i Generale/i: f.to Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente di Settore: f.to Dott. Vincenzo Ferrari

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCIOLO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°806326 del 27 dicembre 2024

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la DGR n. 665 del 13/12/2022 avente ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione regolamento di riorganizzazione della struttura della giunta regionale - abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”
- la D.G.R. n. 204 del 30.05.2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Modifica Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e s.m.i.;
- il DDG n. 9440 del 04.07.2023 con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale del Settore 5 “Coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house. Adempimenti a cura del socio previsti dal diritto societario e normativa civilistica” al Dott. Vincenzo Ferrari;
- la vigente struttura organizzativa della Giunta della Regione Calabria di cui al R.R. n. 11 del 24 ottobre 2024;
- la deliberazione n. 572 del 24 ottobre 2024 con cui la Giunta Regionale ha individuato, ai sensi dell'art. 10 del R.R. n. 11/2021 e s.m.i., il Dott. Tommaso Calabrò per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Transizione digitale ed Attività strategiche” ed ha modificato la denominazione del Settore 5 in “Coordinamento, e monitoraggio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in house. Esercizio dei poteri del Socio”;
- Il D.P.G.R. n. 67 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Transizione digitale ed Attività strategiche” al Dott. Tommaso Calabrò;

RITENUTO

- che la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, istituisce enti, aziende ed agenzie regionali sui quali esercita poteri di indirizzo e di controllo, partecipa a società di capitali, promuove la costituzione di fondazioni e aderisce a fondazioni già costituite;
- che la misura e la modalità del controllo attivabile dalla Regione Calabria sui soggetti privati, in ossequio e nel rispetto della normativa vigente, è principalmente correlata al valore della quota posseduta in ciascuna società di capitali partecipata e/o al valore del fondo versato in ciascuna fondazione partecipata;
- che la gestione degli enti strumentali e delle singole società e/o fondazioni, nelle quali la Regione possiede una partecipazione, costituisce strumento di governo indiretto per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici assegnati dal Governo regionale;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio;
- che con deliberazione di Giunta regionale 763 del 28/12/2023 sono state ridefinite le funzioni e le attività delle strutture amministrative interessate alla gestione e al controllo di fondazioni, società ed enti strumentali;
- che il Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” ha promosso lo sviluppo di un applicativo informatico denominato “Partecipazioni Calabria”, idoneo a gestire le procedure già declinate nella Deliberazione di Giunta succitata, ad oggi esistenti ed attualmente utilizzate dall'Ente;

- che, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- che la Regione definisce le modalità della vigilanza sugli enti strumentali e su società e fondazioni a partecipazione regionale, con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni che gli organi di vertice sono tenuti a fornire ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate;
- che l'evoluzione normativa ha imposto alla Regione un importante rafforzamento dei meccanismi di coordinamento strategico di enti, aziende, agenzie, società partecipate e fondazioni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e il raggiungimento degli obiettivi strategici da parte di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti;
- che la normativa in materia di società partecipate, finalizzata all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica, prevede disposizioni specifiche relative alla gestione, al controllo e alla razionalizzazione delle società, stabilendo una serie di adempimenti da parte dell'amministrazione regionale, nonché l'individuazione di strutture deputate al controllo e al monitoraggio degli adempimenti stessi;
- che l'esercizio del potere gestionale delle partecipazioni pubbliche implica la conoscenza dei dati rilevanti ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche ed operative attraverso l'acquisizione coordinata delle notizie necessarie per l'esercizio del diritto di Socio, la comunicazione delle informazioni sulla gestione, il rafforzamento dei flussi informativi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti per la definizione delle modalità di raccordo tra i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività;
- che i flussi informativi coinvolgono i soggetti interni e sono funzionali alle esigenze conoscitive degli organi di vertice politico-amministrativo, nonché gli stakeholder esterni interessati al buon andamento della gestione operativa cui rispondono, in primo luogo, le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa;
- che i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti pubblici, delle società e delle fondazioni a partecipazione regionale devono effettuare la verifica in materia di contenimento della spesa ai sensi della normativa vigente garantendo, nel contempo, il coordinamento e il monitoraggio dell'attività relativa alla verifica in materia di *spending review*;
- che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato introdotto l'impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, inoltre, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- che il controllo analogo è rivolto alle società e alle fondazioni in house providing e il suo corretto esercizio non può prescindere dalla puntuale conoscenza dell'attività gestionale delle singole società e delle fondazioni in house e che, pertanto, risulta indispensabile l'adeguato supporto dei Dipartimenti regionali competenti per materia;
- l'esercizio del controllo analogo deve essere regolato da uno specifico modello di *governance*;

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;

VISTA

- la normativa regionale in materia di contenimento della spesa ed in particolare la legge regionale n. 62 del 27/12/2023, che ha disciplinato in maniera organica la materia, altresì abrogando, all'art. 4 bis, le precedenti disposizioni di legge ivi richiamate.

VISTI i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- ALLEGATO 1 “*Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali*”, che riporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali, società e fondazioni secondo la nuova struttura organizzativa;
- ALLEGATO 2 “*Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali*”, che definisce le declaratorie ed i compiti dei dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e al controllo sugli enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società a partecipazione regionale;
- ALLEGATO 3 “*Direttiva sul modello di governance delle società e delle fondazioni in house providing regionali*”;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” ed il Dirigente di settore “Coordinamento e monitoraggio Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in house. Esercizio dei poteri del Socio” attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n.7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei predetti allegati 1, 2 e 3;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare la definizione per ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in riferimento della nuova struttura organizzativa secondo quanto riportato nell’ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la ridefinizione delle funzioni ed attività dei Dipartimenti regionali interessati alla gestione delle partecipazioni e alla vigilanza sugli enti strumentali, sulle aziende, sulle agenzie, sulle società e sulle fondazioni a partecipazione regionale, secondo quanto riportato nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;
3. di approvare il modello di *governance* dell’esercizio del controllo analogo di cui all’Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire che i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle società e sulle fondazioni *in house* svolgano le attività necessarie per l’esercizio del controllo analogo da parte della Regione, previo parere obbligatorio del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche”;

5. di stabilire che l'istruttoria sull'esercizio del diritto di Socio è attribuita al Settore 5 "*Coordinamento e monitoraggio Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in house. Esercizio dei poteri del Socio*" del Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" nei termini di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione;
6. di stabilire che le società e fondazioni, anche *in house*, adeguino il proprio statuto sociale alle tempistiche dettate negli allegati 2 e 3 alla presente deliberazione;
7. di notificare il presente provvedimento a cura del Settore 5 "*Coordinamento e monitoraggio Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in house. Esercizio dei poteri del Socio*" del Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" ai Dipartimenti vigilanti e, per il tramite degli stessi, a ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione;
8. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche", la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Roberto OCCHIUTO

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario (relatore)

nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 21 aprile 2021 *ex art.* 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26 *ter* del decreto legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha assunto la seguente:

DELIBERAZIONE**sulla richiesta di parere del Comune di San Vittore Olona (MI)**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26 *ter* del decreto legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTA la nota acquisita al protocollo pareri di questa Sezione, n. 8 del 19 febbraio 2021, con cui il Sindaco del Comune di San Vittore Olona ha chiesto un parere;

VISTA l'ordinanza n. 10/2021 con cui il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione all'adunanza del 7 aprile 2021 per deliberare sull'istanza sopra citata e il rinvio della relativa trattazione all'adunanza odierna;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma “Microsoft teams”;

UDITO il relatore, dott.ssa Valeria Fusano.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di San Vittore Olona (MI) ha presentato una richiesta di parere avente ad oggetto il seguente quesito: *“se i contributi assegnati per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in quanto etero-finanziate non vanno computate né ai fini delle entrate, né ai fini delle spese in riferimento al calcolo degli spazi assunzionali di cui al comma 2, art. 33, del D.l. 34/2019”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha previsto la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali

di controllo pareri in materia di contabilità pubblica e che *“analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”*.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere qui in esame risulta ammissibile in quanto formulata dal Sindaco del comune istante, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'ente, ai sensi dell'art. 50 TUEL.

1.2. In ordine al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), la richiesta risulta parimenti ammissibile, atteso che la questione dei vincoli relativi alla spesa del personale dell'ente locale è riconducibile alla nozione di “contabilità pubblica”, strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, N. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

In tal senso depone, fra l'altro, la giurisprudenza costituzionale, la quale ha evidenziato come la spesa per il personale, *“per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità) costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente”* (cfr. Corte cost. n. 61 del 2011).

Può dunque procedersi ad esaminare il merito del quesito posto, fermo restando che il presente parere è reso in termini generali e astratti, non potendosi in alcun modo estendere alla valutazione nel merito delle scelte gestorie in materia di assunzioni, che rientrano nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'Ente, il quale potrà orientare la propria decisione in base alle conclusioni contenute nella presente deliberazione.

2. Nel merito, come accennato in punto di fatto, il quesito qui in esame ha ad oggetto la determinazione delle capacità assunzionali dell'Ente locale nell'ambito della recente disciplina posta dall'art. 33, co. 2, del D.L. 30 aprile 2019.

Più nel dettaglio, il comune di San Vittore Olona chiede di sapere se i contributi percepiti ai sensi dell'art. 1, co. 797 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e utilizzati per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali e la corrispondente spesa sostenuta dall'Ente concorrano nella determinazione degli spazi assunzionali di cui al citato art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019.

La citata previsione della legge di bilancio per il 2021 dispone che *“al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000”*.

La rilevanza di tali contributi economici nel computo degli spazi assunzionali di cui al comma 2 dell'art. 33 del d.l. 34/2019 è questione espressamente disciplinata.

Al riguardo, il comma 801 del citato art. 1 della L. n. 178/2020 dispone, infatti, che *“per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,*

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".

Ebbene, quest'ultima norma sancisce la "neutralità" della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziata, prevedendo che *"a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"*.

Per espressa previsione legislativa, dunque, a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali effettuate con i contributi di cui all'art. 1, comma 797 e ss. della L. 178/2020, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del comune di San Vittore Olona: *"la spesa di personale per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato effettuata con i contributi di cui all'art. 1, co. 797 e ss., L. 178/2020 e le corrispondenti entrate non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58"*.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 21 aprile 2021.

Il Relatore

(dott.ssa Valeria Fusano)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

22 aprile 2021

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)

STATUTO DELL'ARPAL CALABRIA

Art. 1

Istituzione, natura giuridica e sede.

1. In conformità alla Legge Regionale n. 25 del 28 giugno 2023 recante «*Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente*», Azienda Calabria Lavoro, istituita dall'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego), è trasformata in “*Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria*”.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L.R. n. 25 del 28 giugno 2023, l'ARPAL Calabria, “*Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro*”, è Ente pubblico non economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale.
3. L'ARPAL Calabria, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di Azienda Calabria Lavoro, conservandone tutti i compiti istituzionali, così per come disposto dall'art. 14, comma 2, della Legge Regionale n. 25 del 28 giugno 2023.
4. L'organizzazione e il funzionamento dell'ARPAL Calabria sono disciplinati dalla Legge Regionale istitutiva n. 25 del 28 giugno 2023 e dal presente Statuto.
5. ARPAL Calabria ha sede legale e amministrativa a Reggio Calabria.
6. Le attività di gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e di erogazione dei servizi sono disciplinate con appositi regolamenti adottati dal direttore generale in conformità alla legge istitutiva e al presente Statuto.

Art. 2

Funzioni dell'ARPAL Calabria

1. L'ARPAL Calabria è ente tecnico-operativo e strumentale della Regione e provvede a:
 - a) supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro, formazione e apprendimento permanente ad essa affidati dalla Regione;
 - b) garantire il raccordo con l'ANPAL di cui all'articolo 4 del d.lgs. 150/2015;
 - c) gestire il sistema informativo regionale del lavoro, di cui all'articolo 11 della L.R. n. 25/2023, in raccordo con l'ANPAL e con il Ministero dell'istruzione e del merito per le materie di competenza, nonché il nodo di coordinamento regionale con il sistema nazionale e, in ogni caso, le attività di competenza della Regione nell'ambito del sistema informativo unico del lavoro;
 - d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 150/2015;
 - e) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;

- f) supportare la Regione nell'attuazione degli standard qualitativi regionali di cui alla lettera d), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;
- g) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
- h) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
- i) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
- j) promuovere misure di politiche attive del lavoro, anche attraverso la realizzazione di progetti d'inserimento lavorativo, utilizzando l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento;
- k) promuovere interventi che aumentano il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e tesi a favorire la diffusione dell'istituto;
- l) promuovere e sostenere l'autoimpiego come misura ordinaria e disponibile di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico- produttivo;
- m) favorire il ricorso al sistema di formazione duale in raccordo con le imprese e la promozione del duale nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), coerentemente con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, n. 139 (Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale);
- n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;
- o) collaborare con l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali di cui all'articolo 9 della L.R. n. 25/2023, al fine di fornire assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali;
- p) supportare la Regione nella gestione e realizzazione delle misure per l'attuazione di politiche attive per la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 26 della L.R. n. 25/2023;
- q) coordinare l'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui all'articolo 10 della L.R. n. 25/2023, per le diverse funzioni integrate previste e per l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi e monitoraggio delle dinamiche occupazionali e della domanda delle imprese;
- r) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
- s) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;
- t) svolgere supporto tecnico ai dipartimenti regionali in coerenza con il presente Statuto;
- u) supportare la Regione nelle attività di reclutamento, aggiornamento, formazione e sviluppo professionale del personale della Giunta regionale e degli enti sub-regionali strumentali;
- v) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate dalla L.R. n. 25/2023.

2. L'ARPAL, in attuazione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), è l'ente titolato a erogare, sulla base di specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

3. L'ARPAL è individuata quale organismo per l'esecuzione delle operazioni e dei programmi regionali cofinanziati da risorse dello Stato e dell'Unione europea.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'ARPAL possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla L.R. n. 25/2023 e dal presente statuto, di natura tecnica e strumentali alle politiche per il lavoro.

Art. 3

Organi dell'ARPAL Calabria

1. Sono organi dell'ARPAL Calabria e restano in carica per tre anni:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico.

Art. 4

Ripartizione delle competenze politiche ed amministrative

1. Agli organi di governo regionali competono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Alla dirigenza dell'Arpal Calabria spetta la gestione operativa, amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati rispetto agli obiettivi loro affidati.

Art. 5

Nomina e compiti del Direttore generale

1. Il direttore generale dell'ARPAL Calabria è nominato, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 25/2023, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente dipartimento sull'esame dei curriculum dei candidati.

2. L'incarico del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e durata triennale. Il conferimento dell'incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Al direttore generale si applica la normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

3. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale e i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL Calabria.

4. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'ARPAL Calabria, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione e il funzionamento, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il

buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli stessi.

5. In particolare, rientrano nella esclusiva competenza del direttore generale:

- a) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Calabria, nel rispetto delle disposizioni di cui L.R. n. 25/2023 e del presente Statuto;
- b) l'utilizzo del personale, l'emanazione di direttive e la verifica del conseguimento dei risultati, dell'efficienza ed efficacia dei servizi, nonché della funzionalità delle strutture organizzative;
- c) l'adozione dello Statuto dell'ARPAL Calabria da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 25/2023;
- d) l'adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell'ARPAL;
- e) l'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'ARPAL;
- f) l'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
- g) l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'ARPAL;
- h) l'adozione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale;
- i) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dall'ARPAL.

6. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di direttore nei casi previsti dalla normativa vigente e quando sussistono i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di legge;
- c) persistenti inadempienze agli indirizzi regionali;
- d) gravi irregolarità nella gestione.

Art. 6

Organo di revisione

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali vengono designati dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'art. 18 della L.R. n. 25/2023.

2. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni e può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.

3. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

4. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.

5. Il revisore unico dei conti esercita le funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ARPAL Calabria e provvede:

- a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;
- b) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
- c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

- d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ARPAL Calabria e sul suo concreto funzionamento;
- e) a riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale la sussistenza di gravi irregolarità di gestione.

Art. 7

Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 25/2023, la Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL Calabria, per il tramite del Dipartimento competente, anche avvalendosi delle relazioni del revisore unico.
2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
 - a) lo Statuto;
 - b) il regolamento di organizzazione;
 - c) il piano annuale e triennale delle attività;
 - d) la relazione annuale sull'attività svolta;
 - e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
 - f) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - g) il conto consuntivo.

Art. 8

Personale

1. L'organico complessivo di personale dell'ARPAL Calabria è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 25/2023 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.
2. Al personale dell'ARPAL Calabria si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
3. Per esigenze di servizio e per esigenze connesse all'utilizzo di specifiche professionalità, l'Ente può utilizzare personale regionale, anche al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dei servizi.
4. Per l'espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l'Ente può stipulare specifici contratti di diritto privato con esperti (o professionisti) esterni, secondo quanto verrà disciplinato nel regolamento di organizzazione.

Art. 9

Bilancio e risorse finanziarie

1. L'ARPAL adotta il sistema di contabilità finanziaria e redige i documenti di bilancio conformemente alle disposizioni di cui al Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Ai soli fini conoscitivi, il sistema di contabilità finanziaria è affiancato da un sistema di contabilità economico-patrimoniale.
2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio e viene redatto secondo i postulati e i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011. Al bilancio di previsione viene allegata la documentazione di cui all'art. 11 del detto D.Lgs. 118/2011, unitamente al Piano annuale e triennale delle attività.
3. I risultati della gestione, finanziari ed economico patrimoniali, sono dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e la relazione annuale sulla gestione.
4. Il rendiconto della gestione viene redatto annualmente in conformità agli schemi, ai postulati e ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.

5. Il bilancio di previsione ed il rendiconto devono essere approvati nei termini di cui all'art. 18 del D.Lgs. 118/2011.

6. Ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 25/2023, l'ARPAL Calabria dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) trasferimenti statali connessi alle funzioni;

b) trasferimenti regionali, nella misura determinata con legge di bilancio;

c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla L.R. n. 25/2023;

d) contributi o trasferimenti da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali.

7. I finanziamenti concessi per le finalità di cui alla legge istitutiva sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 10

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ARPAL Calabria, è costituito, ai sensi dell'art. 812 del c.c., da tutti i beni mobili e immateriali di sua proprietà.

2. Fanno parte del patrimonio iniziale di Arpal i beni già appartenenti ad Azienda Calabria Lavoro, così come meglio dettagliati nell'inventario approvato con decreto del Commissario di Straordinario della predetta Azienda n. 64 del 30 aprile 2024.

Art. 11

Efficacia

Il presente Statuto diventa efficace il giorno successivo alla pubblicazione della DGR di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 16 della seduta del 23/01/2026.

Oggetto: Individuazione dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza e il controllo sulle attività delle società partecipate, delle fondazioni e degli enti strumentali.

Assessore: F.to Marcello Minenna

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigenti Generali: F.to Avv. Eugenia Montilla; F.to dott. Roberto Cosentino; F.to dott. Fortunato Varone; F.to Ing. Giuseppe Iritano; F.to Ing. Claudio Moroni; F.to Ing. Salvatore Siviglia; F.to Ing. Iole Fantozzi; F.to Ing. Domenico Pallaria; F.to Ing. Francesco Tarsia;

Dirigente di Settore: F.to Dott.ssa Paola Rizzo; F.to Dott. Vincenzo Ferrari.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente		X
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione di giunta regionale n. 758 del 27 dicembre 2024 è stata approvata, tra l'altro, la definizione, per ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione, dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività;
- con deliberazione di giunta regionale n. 301 della seduta del 20.06.2025 è stato approvato l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili della giunta regionale;
- con deliberazione di giunta regionale n. 715 del 30.12.2025 è stato approvato il documento di analisi annuale dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. - anno 2024;
- con deliberazione di giunta regionale n. 716 del 30.12.2025 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti componenti il gruppo di amministrazione pubblica per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2025, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- con i Regolamenti Regionali n. 7 del 20/11/2025, n. 9 e n. 11 del 24/11/2025, n. 13 e n. 14 del 15/12/2025 è stata approvata la riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale e ne è stata fissata la data di entrata in vigore;

CONSIDERATO CHE, con la suddetta riorganizzazione, le funzioni e le attività di competenza dell'amministrazione regionale sono state redistribuite tra le varie strutture amministrative;

CHE, conseguentemente, è necessario ridefinire il quadro dei Dipartimenti regionali ai quali è attribuito l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività delle società partecipate, delle Fondazioni e degli Enti strumentali;

VISTI

- l'articolo 54 dello Statuto, ai sensi del quale la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stato introdotto l'impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, inoltre, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- la legge regionale n. 62 del 27/12/2023 e s.m.i., che ha ridefinito il quadro normativo in materia di spending review di enti, fondazioni e società regionali, abrogando, all'art. 4 bis, le precedenti disposizioni di legge ivi richiamate;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;

VISTO l'allegato A) "*Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali*", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono elencati i Dipartimenti che esercitano la vigilanza e il controllo sulle società partecipate, sulle Fondazioni e gli enti strumentali;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del predetto allegato A);

PRESO ATTO

- che i Dirigenti Generali dei dipartimenti proponenti, il Dirigente della UOA “Funzioni Trasversali” ed il Dirigente di Settore competente attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti, il Dirigente della UOA “Funzioni Trasversali” e il Dirigente di Settore competente, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunitari, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti, il Dirigente della UOA “Funzioni Trasversali” e il Dirigente di Settore competente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell’Assessore competente per materia, Prof. Marcello Minenna, a voti unanimi,

DELIBERA

DI APPROVARE l’elenco dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sugli enti, aziende, agenzie, società e fondazioni riportato nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della UOA “Funzioni Trasversali” del Dipartimento “Segretariato Generale”, ai Dipartimenti vigilanti e, per il tramite degli stessi, a ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione di cui all’Allegato A) alla presente deliberazione;

DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento “Segretariato Generale”, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Roberto OCCHIUTO



Allegato 1

***“Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di
Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali”***

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Ferrovie della Calabria S.r.l.	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
Terme Sibarite S.p.A.	Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale
Fincalabra S.p.A.	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Comalca S.c.r.l. - dismissione della partecipazione	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Comac S.r.l. - in fallimento	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Banca Popolare Etica SCPA	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
So.ri.Cal S.p.A.	Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale
Sa.Cal S.p.A.	Dipartimento Infrastrutture
Stretto di Messina S.p.A.	Dipartimento Infrastrutture
Sogas S.p.A. - in fallimento	Dipartimento Infrastrutture
Consorzio CIES - in fallimento	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Progetto Magna Grecia S.r.l. - in fallimento	Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale

FONDAZIONI	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Fondazione Calabria Film Commission	Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale
Fondazione Mediterranea Terina Onlus – in liquidazione	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
Fondazione Calabria Etica in liquidazione	Dipartimento per l'Inclusione Sociale, la Sussidiarietà Welfare di Comunità
Fondazione FIELD in liquidazione	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Fondazione Calabresi nel Mondo in liquidazione	Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale
Fondazione “Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria”	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
Fondazione “Istituto regionale per la comunità Grecanica di Calabria”	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale

Fondazione "Istituto regionale per la comunità Occitana di Calabria"	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
--	--

ENTI STRUMENTALI	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)	Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale
Ente per i Parchi Marini Regionali	Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale
Ente Parco delle Serre	Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale
Agenzia Regionale Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) - in liquidazione coatta amministrativa	UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo (ex L.R. n. 6/2021)
Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde)	UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo (ex L.R. n. 6/2021)
Agenzia Regionale per le Politiche attive del Lavoro - ARPAL Calabria	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP Calabria)	Dipartimento Governo del territorio, Difesa del Suolo e Politiche per la casa
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)	Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria (CORAP) - in liquidazione coatta amministrativa	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
Agenzia regionale dello sviluppo delle aree industriali (ARSAI)	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive
ConsorzioTech4you	Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive